

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2015/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) Tenendo conto dell'introduzione della segnalazione diretta di informazioni statistiche da parte delle imprese di assicurazione nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE 2014/50) ⁽³⁾, e degli stretti collegamenti con i dati che le autorità nazionali competenti (ANC) raccolgono a fini di vigilanza nel quadro stabilito dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2014/24) è stato modificato al fine di includere i dati che le imprese di assicurazione (IA) sono tenute a segnalare direttamente. L'Indirizzo BCE/2013/7 ⁽⁵⁾ deve parimenti essere modificato, dal momento che definisce le procedure necessarie alla segnalazione alla Banca centrale europea (BCE) da parte delle banche centrali nazionali (BCN).
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con un codice ISIN, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione nell'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito a breve termine (F.31); titoli di credito a lungo termine (F.32); azioni quotate (F.511) e quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre e in alternativa i) il volume di operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione nell'allegato 1, parte 3 (tavole da 1 a 2) del presente indirizzo.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 36).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GUL 125 del 7.5.2013, pag. 17).

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità all'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»;

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c)::

«c) con riferimento alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione (IA), le BCN segnalano, con frequenza annuale, i dati relativi alle posizioni aggregate di fine anno entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.»;

3) all'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza un codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV), imprese di assicurazione (IA) e imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) investitori residenti non soggetti al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) investitori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).».

Articolo 2

Modifiche all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7

L'allegato I dell'indirizzo BCE/2013/7 è modificato in modo conforme all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 3

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea (BCE/2015/18) (¹).

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

(¹) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).

ALLEGATO

L'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1) nella parte 1, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni relative ai titoli	Settore del detentore	M	Settore/sottosettore dell'investitore
			Società non finanziarie (S.11) ⁽³⁾
			Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
			Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)
			Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
			Altre società finanziarie ⁽⁴⁾ escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione
			Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione
			Imprese di assicurazione (S.128)
			Fondi pensione (S.129)
			Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)
			Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)
			Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)
			Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)

Informazioni segnalate (1)	Attributo	Stato (2)	Descrizione	
			Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)	
			Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)	
			Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)	
			Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (5)	
			Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'euro (S.121 + S.13) (6)	
			Investori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (6)	
			Settore sconosciuto (7)	
Paese del detentore	M		Paese di residenza dell'investitore	
Fonte	M		Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli	
			Segnalazione diretta	
			Segnalazione del custode	
			Segnalazione mista (8)	
			Non disponibile	
Funzione	M		Funzione dell'investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti	
			Investimento diretto	
			Investimento di portafoglio	
			Non specificato	

Informazioni segnalate (1)	Attributo	Stato (2)	Descrizione
Base segnaletica	V	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni	
		Percentuale	
		Numero di partecipazioni	
Valuta nominale	V	Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale	
Posizioni	M	Importo totale di titoli detenuti	
		Al valore nominale (9). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati	
		Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (10)	
Posizioni: di cui ammontare	M (11)	Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori	
		Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	
		Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	
Formato	M (9)	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale	
		Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante	
		Numero di azioni/partecipazioni (12)	
Altre variazioni di volume	M	Altre variazioni di importo dei titoli detenuti	
		Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale	
		Al valore di mercato in euro	
Altre variazioni di volume: di cui importo	M (11)	Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due più grandi investitori	
		Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	
		Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	

Informazioni segnalate (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
	Operazioni finanziarie	M (¹³)	Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (¹⁰)
	Operazioni finanziarie: di cui importo	M (¹⁴)	Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie
	Status confidenziale	M (¹⁵)	Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume
			Non per pubblicazione, solo per uso interno
			Informazione statistica confidenziale
			Non applicabile (¹⁶)

(¹) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(²) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(³) La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta in SEC 2010.

(⁴) Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

(⁵) Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

(⁶) Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.

(⁷) Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN informano gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

(⁸) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(⁹) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.

(¹⁰) Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.

(¹¹) Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

(¹²) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(¹³) Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nel SHSDB.

(¹⁴) Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti segnalanti, da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

(¹⁵) Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

(¹⁶) Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene fornita dal SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.»;

2) nella parte 2, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
1. Informazioni relative ai titoli	Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione	M	Identificativo del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione (³)
	Residenza dei soggetti del gruppo	V	Residenza dei soggetti del gruppo, se segnalata separatamente dalla sede principale (⁴)
			Residente nel paese della sede principale
			Non residente nel paese della sede principale

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione	
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi dell'area dell'euro	
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti all'area dell'euro	
	Identificativo del soggetto	V	Identificativo del soggetto del gruppo ⁽³⁾	
Paese di residenza del soggetto	V	Paese di costituzione o residenza del soggetto		
Tipologia del gruppo	M	Tipologia del gruppo		
			Gruppo bancario	
Base segnaletica	V	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni		
			Percentuale	
			Numero di partecipazioni	
Valuta nominale	V	Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale		
Formato	M ⁽⁵⁾	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale		
			Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante	
			Numero di azioni/partecipazioni ⁽⁶⁾	
Posizioni	M	Importo totale di titoli detenuti		
			Al valore nominale ⁽⁵⁾ . Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati	
			Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽⁷⁾	

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
Altre variazioni di volume		V	Altre variazioni di volume nell'importo del titolo detenuto
			Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale ⁽⁵⁾
			Al valore di mercato in euro
Operazioni finanziarie	V		Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati ⁽⁷⁾
Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione	M		Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione

(1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3) Identificativo da definire separatamente.

(4) Le BCN possono segnalare secondo quattro opzioni in modo alternativo: 1) in maniera aggregata per tutti i soggetti del gruppo compresa la sede principale; 2) in maniera aggregata per i soggetti residenti nel paese della sede principale e in maniera aggregata per soggetti non residenti nel paese della sede principale, separatamente; 3) in maniera aggregata per soggetti residenti nel paese della sede principale; in maniera aggregata per soggetti residenti in un altro paese dell'area dell'euro; in maniera aggregata per soggetti residenti in paesi non appartenenti all'area dell'euro; 4) soggetto per soggetto.

(5) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(6) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(7) Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.»;

3) nella parte 2, la Tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Disponibilità in titoli senza un codice ISIN

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipologia di dati
			Dati segnalati titolo per titolo
			Dati aggregati (non titolo per titolo)
Codice identificativo per titoli	M		Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza un codice ISIN segnalato titolo per titolo, o in modo aggregato
Tipologia di codice identificativo dei titoli	M ⁽³⁾		Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo ⁽⁴⁾
			Codice interno BCN
			CUSIP
			SEDOL
			Altro ⁽⁵⁾

Informazioni segnalate (1)	Attributo	Stato (2)	Descrizione
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
			Titoli di credito a breve termine
			Titoli di credito a lungo termine
			Azioni quotate
			Quote in fondi di investimento
			Altre tipologie di titoli (6)
	Settore emittente	M	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Paese dell'emittente	M	Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo
	Valore di prezzo (7)	V	Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento
	Base del prezzo (5)	V	Specifica la base sulla quale è dato il prezzo
			euro o altra valuta rilevante
			Percentuale
2. Ulteriori dati di riferimento	Nome dell'emittente	V	Nome dell'emittente
	Abbreviazione	V	Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito secondo le caratteristiche dell'emissione e delle altre informazioni eventualmente disponibili
	Emittente è parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione	M	Indica se il titolo è stato emesso da un soggetto dello stesso gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione per titoli segnalati titolo per titolo
	Data di emissione	V	Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori
	Data di scadenza	V	Data di rimborso dello strumento di debito
	Consistenze	V	Consistenze convertite in euro
	Capitalizzazione di mercato	V	Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Interessi maturati	V	Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi
	Ultimo rapporto di frazionamento	V	Frazionamenti e raggruppamenti azionari
	Ultima data di frazionamento	V	Data di inizio di validità del frazionamento azionario
	Tipologia di cedola	V	Tipologia di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)
	Tipologia di debito	V	Tipologia di strumento di debito
	Ammontare del dividendo	V	Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)
	Tipologia di ammontare di dividendo	V	Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni
	Valuta di dividendo	V	Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo
	Tipologia di cartolarizzazione	V	Tipologia di attività cartolarizzata

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

⁽⁴⁾ Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

⁽⁵⁾ Le BCN dovrebbero specificare nei metadati la tipologia di codice identificativo utilizzato.

⁽⁶⁾ Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

⁽⁷⁾ Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.»;

4) è aggiunta la seguente parte 3:

«PARTE 3

Disponibilità in titoli su base annuale da parte delle IA

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni di carattere generale	Istituzione segnalante	M	Codice identificativo dell'istituzione segnalante
	Data di trasmissione	M	Data in cui i dati sono trasmessi a SHSDB
	Periodo di riferimento	M	Periodo cui i dati si riferiscono

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione	
	Frequenza di segnalazione	M	Dati su base annuale	
2. Note esplicative (metadati)	M	Trattamento dei rimborsi anticipati		
	M	Trattamento di interessi maturati		

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione	
1. Informazioni relative ai titoli	Settore del detentore	M	Settore/sottosettore dell'investitore	
			Imprese di assicurazione (S.128)	
	Fonte	M	Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli	
			Segnalazione diretta	
			Segnalazione del custode	
			Segnalazione mista ⁽³⁾	
			Non disponibile	
	Residenza dei soggetti dell'IA (sede principale e succursali)		Residenza dei soggetti dell'IA (sede principale e succursali)	
			Residente nel paese della sede principale	
			Non residente nel paese della sede principale	
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese	
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE	
	Base segnaletica	V	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni	
			Percentuale	
			Numero di partecipazioni	

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Valuta nominale	V	Valuta in cui ISIN è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale
	Posizioni	M	Importo totale di titoli detenuti
			Al valore nominale ⁽⁴⁾ Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.
			Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽⁵⁾
	Formato	V ⁽⁶⁾	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale
			Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante
			Numero di azioni/partecipazioni
	Status confidenziale	M	Status confidenziale per posizioni
			Non per pubblicazione, solo per uso interno
			Informazione statistica confidenziale
			Non applicabile
2. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipologia di dati
			Dati aggregati (non titolo per titolo)
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
			Titoli di credito a breve termine
			Titoli di credito a lungo termine
			Azioni quotate
			Quote in fondi di investimento

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Settore emittente	M	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Paese dell'emittente	M	Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo
			Paesi dell'area dell'euro
			Paesi dell'UE non appartenenti all'area dell'euro
			Paesi non appartenenti all'UE

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

⁽⁴⁾ Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

⁽⁵⁾ Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.

⁽⁶⁾ Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.».